



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n° 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del)

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione del regolamento)

1.Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione della previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune (IMU, TASI, TARI, I.C.P.). Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione. Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.

2.Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

Art. 2

(Campo di applicazione)

1.Il presente regolamento si applica a tutte le attività economiche e produttive (siano esse di natura agricola, artigianale, industriale, commerciale, di servizi ecc.) per le quali la vigente disciplina normativa comunitaria, nazionale o regionale prevede l'obbligo di presentazione di una procedura autorizzativa comunque denominata o di SCIA o che operino in assenza di titolo abilitativo.

Art. 3

(Definizione di irregolarità tributaria)

1.Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si ritiene che vi sia irregolarità tributaria allorquando un soggetto titolare di impresa individuale, legale rappresentante o socio con potere di amministrazione di associazioni senza personalità giuridica, o una società commerciale avente o meno personalità giuridica, abbia un debito verso l'Amministrazione comunale, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1, a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva, anche a mezzo di ingiunzione ex RD 14.4.1910 n.639, superiore all'importo di euro 100,00.

Art. 4

(Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente)

1.Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive di cui all'art. 2 che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi. Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'ufficio SUAP notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

Art. 5

(Modalità di regolarizzazione)

1. I contribuenti morosi di cui all'art. 3 potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria nei seguenti modi:

Rateizzazione istituzionale:

Per i debiti fino ad euro 5.000,00 pagando entro trenta giorni un acconto pari al 6% della somma debitoria complessiva come calcolata dall'Ufficio mentre la restante somma sarà corrisposta in un massimo di 12 rate mensili continuative.

Per i debiti da euro 5.001,00 e fino ad euro 10.000,00 pagando entro trenta giorni un acconto pari al 6% della somma debitoria complessiva mentre la restante somma sarà corrisposta in un massimo di 20 rate mensili continuative.

Per i debiti da euro 10.001,00 e fino ad euro 20.000,00 pagando entro trenta giorni un acconto pari al 6% della somma debitoria complessiva mentre la restante somma sarà corrisposta in un massimo di 24 rate mensili continuative.

Per i debiti oltre euro 20.001,00 pagando entro trenta giorni un acconto pari al 6% della somma debitoria complessiva mentre la restante somma sarà corrisposta in un massimo di 30 rate mensili continuative.

2. Le rate mensili saranno produttive di interessi calcolati al tasso legale corrente da parte dell'ufficio tributi.

3. La regolarizzazione presuppone sempre la previa acquisizione di una dichiarazione, ai sensi del TU del 28.12.2000 n.445, a cura del titolare della Ditta individuale o del legale rappresentante della società commerciale o dell'associazione che attesti che l'attività versa al momento della dichiarazione in condizione di difficoltà economica. L'accettazione della regolarizzazione, che avverrà con la sottoscrizione di un modello predisposto dalla SUAP, comporta l'interruzione dei termini di prescrizione del tributo.

4. In caso di rateazione delle somme dovute, il mancato pagamento di tre rate fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

5. E' prevista anche una rateizzazione volontaria. In tal caso il piano di rientro può essere proposto dal contribuente per i debiti di qualsiasi importo pagando entro trenta giorni dalla sottoscrizione della dichiarazione di cui al successivo comma 8 un acconto pari al 15% della somma debitoria complessiva come calcolata dall'Ufficio mentre la restante somma sarà corrisposta in un massimo di 30 rate mensili continuative.

6. In ogni caso le rate non potranno essere di importo inferiore ad euro 100,00.

7. Le rate mensili saranno produttive di interessi calcolati al tasso legale corrente da parte dell'ufficio tributi.

8. La regolarizzazione presuppone sempre la previa acquisizione di una dichiarazione, ai sensi del TU del 28.12.2000 n.445, a cura del titolare della Ditta individuale o del legale rappresentante della società commerciale o dell'associazione che attesti che l'attività versa al momento della dichiarazione in condizione di difficoltà economica. L'accettazione della regolarizzazione, che avverrà con la sottoscrizione di un modello predisposto dalla SUAP, comporta l'interruzione dei termini di prescrizione del tributo.

9. In caso di rateazione delle somme dovute, il mancato pagamento di tre rate fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

10. La disciplina contenuta nel presente articolo si applica soltanto per i carichi gestiti direttamente dal Comune e non per quelli già consegnati al Concessionario per la riscossione per i quali vale la normativa nazionale.

Art. 6

(Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze)

1.All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive l'ufficio SUAP procede a verificare la regolarità tributaria del soggetto istante tramite l'accesso alla banca dati tributaria dell'Ente.

2.Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa. Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

3.L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'ufficio, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria ferme restando le disposizioni del successivo articolo 7.

Art. 7

(Modalità di verifica delle istanze già autorizzate)

1.In sede di prima applicazione entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, e poi con cadenza mensile, l'ufficio SUAP provvede a verificare la regolarità tributaria tramite l'accesso alla banca dati tributaria dell'Ente dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive e dei quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria.

2.Il SUAP per i tributi a liquidazione dell'ufficio entro 30 giorni dalle date di scadenza dei versamenti dovuti procederà alla verifica dello stato di irregolarità tributaria e procederà alla notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione.

3.Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.

4.Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata e il SUAP provvederà a trasmettere il provvedimento di revoca al Comando di Polizia Municipale per l'applicazione delle sanzioni ed all'Ufficio tributi per gli ulteriori eventuali accertamenti.

5.I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria nei modi e termini previsti dall'art. 5 del presente regolamento. Per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata dall'ufficio SUAP sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dall'apposito applicativo web di Agenzia delle Entrate Riscossione.

Art. 8

(Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento)

1.Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli uffici competenti e gli eventuali concessionari procederanno a concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie dandone comunicazione al Segretario comunale.

Art. 9

(Disposizioni di attuazione e derogatorie)

1. Le disposizioni contenute nel presente atto si applicano a tutte le istanze, richieste di autorizzazione e scia presentate a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Le disposizioni del presente atto si applicano a tutte le attività in essere, anche qualora abbiano presentato ed ottenuto autorizzazione, o presentato scia o avviato a qualunque titolo l'attività, decorsi quindici giorni dalla data di cui al comma precedente.
3. Le disposizioni del presente atto, in attuazione diretta dell'art. 15 ter della L. 28.06.2019, n.58 prevalgono sulle disposizioni normative nazionali, regionali e locali in contrasto, anche se contenenti norme più favorevoli per l'interessato.
4. La presentazione di istanze o scia in assenza di requisito della regolarità tributaria locale, salva l'applicazione di eventuali misure sanzionatorie penali ed amministrative, soggiace alla sanzione prevista dall'art. 7bis del D.Lgs. n.267/ 2000.
5. Dall'entrata in vigore del presente regolamento si precisa che l'art. 67 del Regolamento per la disciplina della IUC, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.32 del 20.05.2014, si applicherà soltanto ai privati e non alle attività produttive oggetto del presente Regolamento.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo dell'Ente.